ORDINE degli AVVOCATI di LATINA

Come sarà noto ai Colleghi interessati all' "Ufficio del Processo", sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 dell'1.03.2022 è stato pubblicato il D. L. 1.03.2022 n. 17 che entra in vigore il 2.03.2022, che all'art. 33 ha introdotto il comma 2 bis all'art. 11 D. L. 9.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, la cui norma prevede che: "l'assunzione (nda all'Ufficio del Processo) configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell' dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo".

In realtà, la preclusione dell'obbligatorietà della comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui si è iscritti, quale motivo ostativo all'assunzione, è stata temperata dall'espressa previsione che è consentita: "(...) l'immissione in servizio anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall'Albo degli Avvocati" essendo ogni decisione in merito demandata alla competenza della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, "che darà, in ogni caso, comunicazione agli Uffici e ai neo assunti". (Nota del Ministro della Giustizia, (https://www.gnewsonline.it/ufficio-per-il-processo-in-servizio-gli-8-000-addetti-negli-uffici-giudiziari/).

Per l'effetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di favorire ogni chiarimento ai propri iscritti, essendo tenuto all'applicazione della norma oggi vigente ex art. 11 co. 2 bis D. L. 9.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, è tenuto a spiegare quanto segue:

Tutti Coloro che hanno comunicato l'avvenuta assunzione nell'Ufficio del Processo, incompatibili con l'esercizio della professione forense ex art. 18 L. 247/2012, sono tenuti a richiedere la sospensione volontaria ex art. 20 co. 2° L. 247/2012 per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica. In difetto, si dovrà procedere alla cancellazione d'ufficio.

Per l'effetto, si chiarisce che, nel caso di specie, l'ipotesi di **sospensione volontaria** riguarda indistintamente sia l'Avvocato che il Praticante Avvocato – per come spiegato nella norma appena sopra richiamata - e ciò implica:

- A) CONTINUAZIONE PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ORDINE degli AVVOCATI: Nei limiti di quanto compete Loro, ognuno sarà tenuto al pagamento del contributo annuale per conservare l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Latina;
- B) SOTTOPOSIZIONE AL POTERE DISCIPLINARE del CONSIGLIO DISTRETTUALE di DISCIPLINA: Resta impregiudicata la competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente competente per Costoro, come anche l'eventuale trattazione di procedimenti disciplinari pendenti, pur in ipotesi di sospensione;
- C) <u>CONSERVAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE e OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA</u>: L'Iscritto è tenuto alla *conservazione dell'indirizzo pec*, previsto per legge per le comunicazioni, come deve mantenere la *polizza*

obbligatoria per la responsabilità professionale;

- D) <u>DISCREZIONALITA' NEL MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA E</u> <u>STUDIO LEGALE</u>: Invece, il mantenimento o meno della *partita IVA*, come anche la regolare *tenuta del domicilio* (inteso come mantenimento dello Studio Legale) è decisione rimessa alla discrezionalità del Collega che intenderà procedere a sospensione volontaria;
- E) OBBLIGO PREVIDENZIALE CASSA FORENSE dei CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI UNICAMENTE PER L'ANNO di SOSPENSIONE: Dal punto di vista, invero, degli obblighi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, con la sospensione l'iscritto è tenuto al pagamento dei contributi minimi obbligatori durante il periodo di sospensione. Dal primo anno successivo alla sospensione è esonerato dal pagamento degli oneri previdenziali che riprenderà a corrispondere dal momento in cui riprenderà l'esercizio della professione;
- F) Per i soli Praticanti Avvocati, si rammenta come la norma richiamata all'art. 33 co. 1° D. L. 17/2022, prevede anche che, se al momento dell'assunzione stanno ancora svolgendo lo stage, il periodo di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione Giudiziaria sia conteggiato a tal fine, fino ai 18 mesi richiesti;

Si comunicheranno agli iscritti eventuali modifiche delle disposizioni del corso dell'iter normativo con gli interventi del CNF.

Si allega: 1) D. L. 1.03.2022 n. 17, pubblicato in Gazzetta S.G. n. 50 dell' 1.03.2022.

IL SEGRETARIO Cons. Avv. Chiara DE SIMONE IL PRESIDENTE Avv. Giacomo MIGNANO